

Incaricati di vendite a domicilio alla prova dell'IRAP

La disciplina dei compensi percepiti dipende dal rapporto instaurato con l'impresa affidante

/ Luca FORNERO

Un tema poco affrontato dagli operatori attiene alla disciplina IRAP delle [vendite a domicilio](#) (c.d. "porta a porta"), sia dal lato del venditore, sia dal lato dell'impresa affidante.

Nella prassi, la questione è stata trattata dalla C.M. [141/98](#) (§ 2.2), la quale ha indicato, tra i soggetti esclusi dall'IRAP, gli incaricati di vendita a domicilio soggetti alla ritenuta a titolo d'imposta. In particolare, ad avviso dell'Amministrazione finanziaria, nei confronti di tali soggetti (che di regola svolgono l'attività in modo occasionale) non si individua comunque una base imponibile, anche qualora esercitino l'attività medesima abitualmente e con autonoma organizzazione, non essendo gli stessi tenuti ad adempimenti contabili ai fini delle imposte sui redditi.

Si ritiene che tale impostazione vada **aggiornata** alla luce dell'evoluzione normativa. Pertanto, analogamente alle imposte sui redditi, l'inquadramento ai fini IRAP dei compensi percepiti per l'attività di vendita a domicilio dipende dal rapporto che il venditore ha instaurato con l'impresa affidante, come previsto dall'[art. 3](#) della L. 173/2005.

Iniziamo dall'ipotesi in cui il venditore risulti inquadrato come **lavoratore dipendente**.

In questo caso, non si configura il presupposto impositivo. Infatti, i soggetti che conseguono [redditi di lavoro dipendente](#) (ai sensi dell'[art. 49](#) del TUIR) sono esclusi dall'ambito applicativo dell'IRAP, che è dovuta nel caso in cui sia esercitata abitualmente un'attività autonomamente organizzata diretta alla produzione o allo scambio di beni ovvero alla prestazione di servizi ([art. 2](#) del DLgs. 446/97), condizione che nel caso di specie non ricorre.

Invece, se il venditore "porta a porta" ha stipulato, con l'impresa affidante, un contratto di agenzia, è **potenzialmente soggetto** ad IRAP, in quanto esercita abitualmente un'attività diretta alla prestazione di servizi.

Di fatto, però, l'imposta è dovuta soltanto se il venditore è dotato di [autonoma organizzazione](#) (ex [art. 2](#) del DLgs. 446/97), parametro da accertare secondo le consuete modalità. Pertanto, tali soggetti dovrebbero essere **comunque esclusi** da IRAP, atteso che, di regola, non si avvalgono, nella loro attività, di lavoro altrui e utilizzano beni strumentali limitati (quali telefono, autoveicolo, personal computer).

Infine, nel caso in cui l'attività sia svolta in forza di **incarichi ad hoc**, non riconducibili al rapporto d'agenzia, il venditore a domicilio è potenzialmente soggetto ad IRAP soltanto se svolge la propria attività con professionalità abituale, ancorché non esclusiva. Al pari del venditore-agente, però, l'imposta è dovuta soltanto se l'incaricato è dotato di autonoma organizzazione, secondo quanto sopra riportato.

Diversamente, ove l'attività sia esercitata sempre in forza di specifici incarichi, ma in modo occasionale, l'incaricato è escluso da IRAP in ogni caso, difettando il presupposto impositivo (ex artt. 2 e [3](#) del DLgs. 446/97).

Per l'affidante regime dei costi legato alla qualifica dell'incaricato

Venendo ora alla disciplina in capo all'impresa affidante, il trattamento dei costi sostenuti deve essere vagliato alla luce della **qualifica soggettiva** degli incaricati alle vendite a domicilio.

In particolare, se essi rivestono la natura di collaboratori "occasionalisti" o lavoratori subordinati, il relativo costo è **indeducibile** (si veda quanto stabilito dal combinato disposto degli [artt. 5, 5-bis](#) e [11](#) del DLgs. 446/97), salvo che siano applicabili le deduzioni previste dall'[art. 11](#) dello stesso DLgs. in ragione della natura del rapporto di impiego. Ad esempio, se il venditore fosse assunto a tempo indeterminato, i relativi costi sarebbero interamente deducibili ex [art. 11](#) comma 4-*octies* del DLgs. 446/97.

Invece, se gli incaricati esercitano l'attività in via abituale e, con riferimento a detta attività, risultano titolari di partita IVA, il relativo costo è **deducibile**, indipendentemente dalla circostanza che il soggetto affidante rivesta la natura di:

- società di capitali (in quanto l'onere sostenuto è correttamente rilevabile nella voce B.7 del Conto economico);
- società di persone o imprenditore individuale (in quanto l'onere sostenuto rientra tra le prestazioni di servizi ex [DM 17 gennaio 1992](#), cui rinviano le circ. Agenzia delle Entrate nn. [60/2008](#), § 2.1.4, e [8/2009](#), § 5.3).